

SCHEMA DI CONVENZIONE

(convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 6 della legge provinciale n. 13 del 2007)

per l'iscrizione all'elenco aperto di soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della provincia di Trento

TRA

la Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Trento, piazza Dante, 15, C.F. e P.Iva 00337460224, qui rappresentata dalla Dirigente pro tempore dell'UMSE – Sviluppo rete dei servizi - , nata a _____ il _____, di seguito indicata come Provincia.

e

_____, con sede legale in _____, via _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto gestore.

PREMESSO CHE

Il comma 3 bis dell'articolo 20 della L.P. 13/2007, prevede che spetta alla Giunta Provinciale stabilire i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute le strutture collocate fuori dal territorio provinciale e di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi concernenti interventi socio-assistenziali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 28 maggio 2021 sono stati approvati i criteri e modalità per il riconoscimento delle strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale.

Con deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021 (punto 4. dell'allegato 1) sono state definite le modalità di scelta del Soggetto Gestore e della struttura più idonei ad accogliere gli utenti, per i servizi di livello provinciale, tra cui rientrano quelli oggetto della presente convenzione.

Con determinazione della Dirigente pro tempore dell'UMSE – Sviluppo rete dei Servizi - della Provincia Autonoma di Trento del _____ n. _____ 2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco di soggetti gestori disponibili al convenzionamento, per i servizi residenziali per donne vittime di violenza e figli minori, svolti fuori provincia.

* * *

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, denominata **“convenzione per l'iscrizione per l'iscrizione all'elenco aperto di soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della provincia di Trento”**, di seguito Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia ed il Soggetto gestore con riferimento ai criteri generali definiti dalla citata deliberazione della Giunta provinciale e della determinazione/deliberazione di pubblicazione dell'avviso per la costituzione dell'elenco aperto dei soggetti gestori del servizio in premessa.

ART. 2 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

Le tariffe che la Provincia è tenuta a corrispondere al Soggetto gestore sono quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui lo stesso svolge l'attività e comunque nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti.

Mediante accordo tra le parti, tramite scambio di corrispondenza, saranno definite nel dettaglio:

- le modalità di inserimento degli utenti da parte del servizio sociale competente;
- le rette dovute al Soggetto gestore;
- le modalità e le tempistiche di pagamento delle rette.

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta in capo alla Provincia alcun obbligo in ordine all'utilizzo del servizio, ma costituisce condizione necessaria, nel caso in cui si verificano i presupposti indicati nei criteri generali sopra richiamati, all'inserimento di utenti da parte della Provincia.

ART. 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto gestore si impegna a:

- conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- mantenere i requisiti previsti nei citati provvedimenti;

- mantenere i requisiti richiesti per operare nel proprio territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione;
- comunicare alla Provincia ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione nell'elenco.
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche;
- collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente.
- assicurare il rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel caso di utilizzo di personale dipendente, quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, sottoscritta da entrambe le parti, è efficace dalla data del provvedimento di iscrizione all'elenco e per la durata di 5 anni.

ART. 5 RESPONSABILITA'

È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.

ART. 6 VIGILANZA

La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'elenco.

ART. 7 CAUSE DI RISOLUZIONE

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia:

- a) in caso di gravi violazioni degli obblighi in esso previsti;
- b) nel caso in cui il Soggetto gestore, non sia più in possesso dei requisiti richiesti per operare nel loro territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione;

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Provincia;

La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto gestore iscritto all'elenco con preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla presente Convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità/Territorio che ha in carico l'utente, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento.

Ai sensi dell'art. 29 del suddetto Regolamento UE, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione, il Titolare nomina gli eventuali Responsabili al trattamento dei dati per tutta la durata della Convenzione e tale nomina si considererà revocata alla scadenza della stessa.

ART. 10 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il Soggetto gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Soggetto gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, e reperibile su internet all'indirizzo www.delibere.provincia.tn.it, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Il Soggetto gestore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza del Codice stesso.

Il Soggetto gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Provincia, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Provincia, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 dell'allora vigente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 30 del Piano di Prevenzione della corruzione 2020-2022 della Provincia Autonoma di Trento, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 11 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il Soggetto gestore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando

l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

ART. 12 SPESE

L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.

La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore accreditato.